



# COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

*Provincia di Alessandria*

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.47**

### **OGGETTO:**

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Castelletto d'Orba anno 2020. Riferimento revisione anno 2019.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nella palestra comunale per il rispetto delle distanze di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mario Pesce	SINDACO	Presente
Stefano Cavanna	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Carbone	CONSIGLIERE	Presente
Oscar Fossen	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Carrea	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Lasagna	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Bruno Raffaghello	CONSIGLIERE	Presente
Luigi Del Fante	CONSIGLIERE	Assente
Rosanna Zenner	CONSIGLIERE	Presente
Andrea Baldrighi	CONSIGLIERE	Presente
Gabriella Cazzulo	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 10 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

## Deliberazione di C.C. n. 47 del 30-12-2020

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il disposto del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 100 e dalla legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi 821 e seguenti;

Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso:

- che il Comune può mantenere partecipazioni in società, seppur nei limiti di cui al sopra citato comma 1, dell’art. 4, del decreto legislativo n. 175/2016, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 175/2016:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016, il Comune può acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell’Ente, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- il Comune può costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società rientranti in specifici casi esplicitati dall’art. 4 del decreto legislativo n. 175/2016 dal comma 5 al comma 9-quater;
- che è in ogni caso fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell’art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del Regolamento CE

n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016, le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, al verificarsi delle seguenti condizioni, di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che le società *in house* devono avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P. e devono operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del T.U.S.P.;

Rilevato:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23/12/2014, n. 190, il Comune di Castelletto d'Orba ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con decreto sindacale n. 2 del 03/03/2015;

- che, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016, il Comune di Castelletto d'Orba ha predisposto, secondo le Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19 del 19.07.2017, e approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni in società, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016, non individuando azioni di razionalizzazione da porre in essere, ma indicazioni, volte al contenimento della spesa, indirizzate alla SAAMO S.p.a.;

- che, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, il Comune di Castelletto d'Orba ha predisposto, secondo le Linee Guida fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, in condivisione con la Corte dei Conti, e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2018, la revisione periodica delle partecipazioni societarie, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, individuando, congiuntamente agli altri Comuni soci,

relativamente alla società SAAMO S.p.a., società partecipata direttamente dal Comune con la quota del 5,52%, azioni di razionalizzazione, da attuarsi nel 2019, volte alle necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- che, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, il Comune di Castelletto d'Orba ha predisposto, secondo le Linee Guida fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, in condivisione con la Corte dei Conti, e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2019, la revisione periodica delle partecipazioni societarie, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, individuando, congiuntamente agli altri Comuni soci, relativamente alla società SAAMO S.p.a., società partecipata direttamente dal Comune con la quota del 5,52%, azioni di razionalizzazione, da attuarsi nel 2020, volte alle necessità di contenimento dei costi di funzionamento e che tale Piano di revisione periodica è stato modificato ed aggiornato in corso d'esercizio 2020, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2020 e n. 40 del 27/11/2020, stabilendo rispettivamente la cessione del ramo d'azienda ad oggetto il trasporto pubblico locale della Società SAAMO S.p.a., con contestuale cessione della partecipazione indiretta, detenuta attraverso SAAMO S.p.a. nella Società consortile a r.l. SCAT, e lo scioglimento e conseguente messa in liquidazione della Società SAAMO S.p.a.;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016, le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016;

Tenuto conto che ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 26, comma 11, del decreto legislativo n. 175/2016, si procede annualmente alla rilevazione periodica delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione in essere al termine dell'esercizio precedente;

Dato atto:

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro ha confermato le Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016” elaborate per la revisione svolta entro il 31/12/2019, contenenti gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione ed al Censimento delle partecipazioni pubbliche” fornendo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016, corredati da schemi tipo per la redazione del provvedimento di Relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione adottato nel 2018 e per la razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 da adottare entro il 31/12/2019, disponibile in formato elaborabile e funzionale per la comunicazione alla struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro;

- che nei medesimi Indirizzi il MEF precisa che l'adempimento previsto dal T.U.S.P. si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

- che l'Ente ha predisposto la revisione periodica utilizzando gli schemi tipo forniti dal MEF, per la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione in attuazione del precedente Piano approvato con deliberazione consiliare n. 41/2019 e per la redazione del Piano di

razionalizzazione periodica corrente da adottare, con il presente atto, entro il 31/12/2020;

Visto l'esito della Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione in attuazione del precedente Piano approvato con deliberazione consiliare n. 41/2019 e della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni in società, dirette e indirette, possedute dal Comune di Castelletto d'Orba al 31/12/2019 e ad oggi, come risultante nei documenti "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016)" **allegato A**) e "Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016)" **allegato B**), allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso in data 28/12/2020 dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

## **DELIBERA**

1) di approvare il Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Castelletto d'Orba, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, anno 2020 come risultante nei documenti: - "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016)" **allegato A**) - "Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 175/2016)" **allegato B**), allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

3) di disporre:

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società controllate, anche congiuntamente, dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, secondo il disposto dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016;

4) Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti, con voti favorevoli legalmente espressi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità' tecnica**

Data: 30-12-2020

Il Responsabile  
**F.to dott. Massimo Parodi**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 30-12-2020

Il Responsabile  
**F.to Barbara Ghio**

---

Questo verbale viene così sottoscritto

**IL Sindaco**  
F.to Pesce Mario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Parodi dott. Massimo

---

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 14-01-2021 per 15 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, li 14-01-2021

Reg. Pubbl. n. 15

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Parodi dott. Massimo

---

Contro di essa non sono pervenute opposizioni  
Castelletto d'Orba

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)**

**Divenuta esecutiva in data 30-12-2020**

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Castelletto d'Orba, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Parodi dott. Massimo

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 14-01-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Parodi dott. Massimo